

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 2540

## PROPOSTA DI LEGGE

**d'iniziativa dei Deputati LEONE RAFFAELE, BALDELLI,  
BONTADE MARGHERITA, FUSARO, DE CAPUA**

*Presentata il 14 ottobre 1960*

Disposizioni in favore del personale direttivo e docente degli Istituti di istruzione elementare, secondaria e artistica, in servizio alla data del 23 marzo 1939 in qualità di insegnanti non di ruolo presso gli istituti statali di istruzione elementare, secondaria e artistica

ONOREVOLI COLLEGHI! — Come è noto, con legge 29 maggio 1939, n. 782, i dipendenti statali non di ruolo in possesso del brevetto di « squadrista » vennero sistemati nei rispettivi ruoli organici a domanda e senza concorso. Con successivo regio decreto 25 aprile 1940, n. 634, il beneficio di cui alla legge 29 maggio 1939, n. 782, fu esteso al personale docente in possesso della prescritta abilitazione per la sistemazione nei ruoli organici dell'insegnamento, o presso altri ruoli statali se non abilitati.

Data la parzialità dei provvedimenti citati, nella passata legislatura i benefici concessi agli « squadristi » furono estesi — con la stessa decorrenza giuridica e di carriera — a tutti gli altri dipendenti statali, esclusi gli insegnanti in favore dei quali fu però approvato all'unanimità dal Parlamento un ordine del giorno che ne riconosceva il giusto diritto e ne auspicava il relativo provvedimento legislativo.

La presente proposta di legge pertanto si ricollega a quanto già stabilito in favore degli altri dipendenti statali e chiede l'estensione dei benefici previsti dal regio decreto 25 aprile 1940, n. 634, in favore di tutti gli insegnanti abilitati della scuola di ogni ordine e grado, che

alla data del 23 marzo 1939 prestavano servizio scolastico presso un istituto o scuola statale, con conseguente ricostruzione della carriera che sarà fatta decorrere dal 1° ottobre 1939.

I vari articoli della proposta di riferiscono alle diverse posizioni in cui possono trovarsi gli insegnanti stessi, affinché tutti possano godere del beneficio concesso senza determinare ulteriori sperequazioni.

Si è ritenuto opportuno stabilire il possesso del titolo di abilitazione alla data attuale (ciò vale naturalmente solo per il personale direttivo e docente della scuola secondaria), considerando che per effetto dell'articolo n. 3 del regio decreto 25 aprile 1940, n. 634, gli insegnanti che ne fossero risultati sprovvisti alla data del 23 marzo 1939, se « squadristi » avrebbero comunque avuto diritto a venire sistemati a domanda nei ruoli organici sia pure diversi dall'insegnamento.

Trattandosi di completare un atto di giustizia riparatrice ed equiparatrice già compiuto nei confronti dei dipendenti statali non insegnanti, i sottoscritti sono certi del consenso degli onorevoli colleghi al provvedimento che viene sottoposto alla loro approvazione.

## PROPOSTA DI LEGGE

### ART. 1.

In favore del personale direttivo e docente degli Istituti di istruzione elementare, secondaria e artistica, comunque iscritto nei ruoli ordinari o nel ruolo transitorio ordinario in data posteriore all'entrata in vigore della legge 29 maggio 1939, n. 782, se in servizio alla data del 23 marzo 1939 quali insegnanti non di ruolo presso Istituti di istruzione elementare, secondaria e artistica, la nomina in ruolo verrà fatta decorrere agli effetti giuridici e di carriera dal 1° ottobre 1939.

### ART. 2.

Il personale docente degli Istituti di istruzione elementare, secondaria e artistica, in servizio scolastico non di ruolo alla data di entrata in vigore della presente legge presso Istituti statali di istruzione elementare secondaria e artistica e purché in possesso del prescritto titolo di abilitazione, già in servizio presso tali Istituti di istruzione alla data del 23 marzo 1939, verrà assunto, a domanda, nei rispettivi ruoli organici a partire dal 1° ottobre successivo alla entrata in vigore della presente legge.

La nomina in ruolo del predetto personale verrà fatta decorrere agli effetti giuridici e di carriera dal 1° ottobre 1939.

### ART. 3.

Le norme di cui ai precedenti articoli si applicano integralmente anche agli insegnanti tecnici-pratici in servizio alla data del 23 marzo 1939 e che a quella data erano in possesso del titolo di studio prescritto.

### ART. 4.

Gli effetti economici derivanti dall'applicazione dei precedenti articoli decorreranno dal 1° ottobre successivo alla data della entrata in vigore della presente legge.

### ART. 5.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvede a carico dei capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1960-61, concernenti il personale insegnante, direttivo e ispettivo delle scuole e Istituti dell'istruzione elementare, secondaria e artistica.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti alle opportune variazioni di bilancio.